

D.Lgs 231/2001: importanti integrazioni e modifiche

Vi segnaliamo qui di seguito alcune importanti novità legislative volte alla repressione della cosiddetta "criminalità d'impresa".

Il Senato ha infatti definitivamente approvato, nel corrente mese di luglio, i disegni di legge S.733-B (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e S.1195-B (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che, tra l'altro, recano importanti integrazioni e modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

• Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito anche solo "**D. Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**")¹ ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità nominalmente amministrativa ma sostanzialmente a carattere afflittivo penale a carico di determinati enti per la commissione dei reati ivi espressamente previsti, nel loro interesse o vantaggio, da parte di quei soggetti che ricoprono una posizione apicale o subordinata al loro interno.

Una volta promulgati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, tali integrazioni/modifiche amplieranno notevolmente la portata del D. Lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto rispettivamente: (i) ai delitti di criminalità organizzata; (ii) ai delitti contro l'industria e il

commercio e (iii) ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infatti:

- l'art. 2, comma 29, del disegno di legge S.733-B, prevede l'inserimento nel D.Lgs 231/2001, dell'articolo 24-ter, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa degli enti per **delitti di criminalità organizzata**; mentre
- l'art. 15, comma 7, del disegno di legge S.1195-B, prevede la modifica/integrazione dell'art. 25-bis del Decreto e l'introduzione nel testo del medesimo decreto, dell'art. 25-bis.1 (**Delitti contro l'industria e il commercio**) e dell'art. 25-novies (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**).

• Verranno pertanto sanzionati ai sensi del D. Lgs 231/2001, anche i reati previsti dai seguenti articoli:

- 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali);
- 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio);
- 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio);
- 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali);
- 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

- 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali);
nonché
- i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis; 171-ter; 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

• L'unica esimente che consenta alle imprese di evitare l'applicazione delle serie sanzioni previste dal **Decreto**², ai sensi del Decreto medesimo consiste nell'adozione del c.d. Modello Organizzativo e nella nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione in merito e frattanto Vi inviamo i nostri migliori saluti.

RUCELLAI & RAFFAELLI

Maddalena Palladino / Alessandro Raffaelli

² D. Lgs 231/2001, Art. 9 (Sanzioni amministrative)
"1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Via Monte Napoleone, 18 20121 Milano Italy Tel. 0039 02 76 45 771 Fax 0039 02 78 35 24 e-mail rucrafmi@tin.it	<u>RUCELLAI & RAFFAELLI</u> STUDIO LEGALE	
--	--	--

Pagina 2 di 2